

DELIBERAZIONE 17 OTTOBRE 2024

416/2024/R/EEL

DECISIONE COORDINATA CON IL REGOLATORE FRANCESE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/869, IN MERITO ALLA RIPARTIZIONE DEI COSTI DI INVESTIMENTO PER IL PROGETTO DI INTERESSE COMUNE 1.10 INTERCONNESSIONE FRA ITALIA CONTINENTALE CORSICA (FR) E SARDEGNA (IT) SACOI 3

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1312^a *bis* riunione del 17 ottobre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) 347/2013 (di seguito: Regolamento 2022/869);
- il regolamento delegato (UE) 2024/1041 della Commissione, del 28 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco (di seguito: Regolamento delegato 2024/1041);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 22 dicembre 2023, recante approvazione, con limiti, prescrizioni e raccomandazioni, del piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2021;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 627/2016/R/EEL;

- il parere dell’Autorità 14 dicembre 2017, 862/2017/I/EEL, recante valutazione dello schema di piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2017 (di seguito: parere 862/2017/I/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM);
- il parere dell’Autorità 19 luglio 2022, 335/2022/I/EEL, recante valutazione dello schema di piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2021 (di seguito: parere 335/2022/I/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 615/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 615/2023/R/EEL) e, in particolare, il relativo Allegato A (di seguito: RTTE);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2024, 55/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 55/2024/R/EEL) e, in particolare, il relativo Allegato A (di seguito: ROTE);
- i piani di sviluppo della rete di trasmissione nazionale relativi agli anni 2017 e 2021 e lo schema di piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale relativo all’anno 2023, pubblicamente disponibili sul sito internet dell’Autorità;
- il *Ten Year Network Development Plan 2022* pubblicato da ENTSO-E e in particolare la scheda del TYNDP 2022 relativa al progetto 299 “SACOI 3”;
- l’opinione di ACER 06/2022 del 15 luglio 2022 sugli aspetti chiave degli scenari della bozza di rapporto di scenari di ENTSO-E e ENTSG per il TYNDP 2022 (di seguito: Opinione ACER 06/2022);
- l’opinione di ACER 03/2023 del 4 aprile 2023 sugli aspetti metodologici della bozza di piano decennale di sviluppo della rete TYNDP 2022 dello *European Network of Transmission System Operators for Electricity* (di seguito: ENTSO-E);
- l’opinione di ACER 04/2023 del 4 aprile 2023 sui progetti elettrici nella bozza di piano decennale di sviluppo della rete TYNDP 2022 di ENTSO-E e nei piani di sviluppo nazionali;
- la raccomandazione di ACER 02/2023 del 24 giugno 2023 in merito alle buone pratiche per la gestione delle richieste di investimento, incluse le richieste per decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi, per i progetti di interesse comune (di seguito: raccomandazione ACER 02/2023);
- il documento “*4th ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects - Final version approved by the European Commission*” pubblicato da ENTSO-E a valle dell’approvazione da parte della Commissione Europea del 26 marzo 2024;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) all’Autorità del 9 ottobre 2024 (prot. Autorità 71082 del 9 ottobre 2024) recante la richiesta di investimento per il progetto di interconnessione SACOI 3 (di seguito: richiesta di investimento) e l’analoga comunicazione di EDF S.A. (di seguito EDF) all’autorità di

regolazione francese *Commission de régulation de l'énergie* CRE dell'11 ottobre 2024.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 16 del Regolamento 2022/869 prevede che i costi di investimento sostenuti efficientemente relativi a un progetto di interesse comune (di seguito: PCI) siano presi in carico dai pertinenti gestori di sistema di trasmissione degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto o dai promotori di progetto dell'infrastruttura di trasmissione;
- l'articolo 16, comma 4, del Regolamento 2022/869 prevede che, non appena un PCI raggiunge un grado di maturità sufficiente e si ritiene che sia pronto per avviare la fase di costruzione entro i 36 mesi successivi, i promotori del progetto presentino una richiesta di investimento a tutte le autorità nazionali di regolamentazione interessate;
- l'articolo 16, comma 5, del Regolamento 2022/869 dispone che, entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di investimento da parte dell'ultima autorità di regolazione competente, le autorità nazionali di regolazione competenti, dopo aver consultato i promotori del progetto, adottino decisioni coordinate congiunte sulla ripartizione dei costi di investimento sostenuti efficientemente che ogni gestore di sistemi di trasmissione è tenuto a sostenere per il progetto, nonché sulla loro inclusione nelle tariffe, o sul respingimento totale o parziale della richiesta di investimento;
- il medesimo comma 5 prevede che le autorità nazionali di regolazione competenti includano nelle tariffe i pertinenti costi di investimento sostenuti efficacemente, quali definiti nella raccomandazione di ACER di cui all'articolo 16, comma 11, del Regolamento 2022/869, in linea con la ripartizione dei costi di investimento;
- lo stesso comma 5 dispone che la ripartizione transfrontaliera dei costi tenga conto dei costi e dei benefici economici, sociali e ambientali dei progetti negli Stati membri interessati;
- il succitato comma 5 prevede che nella ripartizione dei costi su scala transfrontaliera le autorità nazionali di regolamentazione competenti, previa consultazione con i TSO interessati, si adoperino per conseguire un accordo comune;
- l'articolo 16, comma 6, del Regolamento 2022/869 dispone che la decisione in merito alla ripartizione dei costi sia pubblicata e illustri i motivi dettagliati alla base della ripartizione dei costi tra gli Stati membri, costituiti da quanto segue:
 - a) una valutazione dell'impatto individuato su ciascuno degli Stati membri interessati, compreso in merito alle tariffe di rete;
 - b) una valutazione del piano aziendale;
 - c) le esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la flessibilità del sistema, la solidarietà o l'innovazione;
 - d) il risultato della consultazione dei promotori del progetto interessati.

- infine, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Regolamento 2022/869, i promotori del progetto tengono tutte le autorità nazionali di regolamentazione competenti regolarmente informate, almeno a cadenza annuale e fino alla messa in servizio del progetto, dei progressi di quel progetto e dell'individuazione dei costi e dell'impatto a esso associato.

CONSIDERATO CHE:

- il progetto SACOI 3 consiste nella realizzazione di: i) un nuovo sistema bipolare *High Voltage Direct Current Voltage Source Converter* HVDC VSC tri-terminale 2x200 MW con elettrodi marini; e ii) tre nuove stazioni di conversione, due in Italia (una a Codrongianos e una a Suvereto) e una in Corsica (a Lucciana);
- come indicato nelle premesse del parere 862/2017/I/EEL sullo schema di piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2017, l'intervento SACOI 3 era stato pianificato a partire dal piano di sviluppo 2011 e fino al piano di sviluppo 2013; Terna ha successivamente posto le opere principali dell'intervento "in valutazione" a partire dallo schema di Piano 2014; l'intervento è stato poi reinserito a piano di sviluppo 2017; tale piano indicava "*il progetto necessario per la sostituzione dell'attuale collegamento Sardegna-Corsica-Continente (Sa.Co.I.2), ormai giunto al termine della sua vita utile. Tale progetto risponde altresì all'esigenza, dichiarata dal gestore della rete corsa, di sopperire un rilevante deficit della copertura del fabbisogno della Corsica e garantire adeguati livelli di adeguatezza, sicurezza e affidabilità della Sardegna*";
- con il parere 335/2022/I/EEL sullo schema di piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2021, e così già in precedenti pareri, l'Autorità ha fornito il proprio nulla osta all'intervento SA.CO.I. 3 Sardegna-Corsica-Italia Continentale, codice 301- P, a condizione che vengano adeguatamente valorizzati, a riduzione degli oneri per il sistema elettrico nazionale, il contributo da parte francese, come prefigurato da Terna, nonché gli eventuali contributi europei che paiono auspicabili in relazione alle esternalità positive dell'intervento in materia di sicurezza di approvvigionamento per i sistemi elettrici insulari di Corsica e Sardegna e di innovazione per il sistema europeo;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 22 dicembre 2023 ha recepito le valutazioni dell'Autorità sul progetto SACOI 3 nell'ambito dell'approvazione del piano di sviluppo 2021;
- lo schema di piano di sviluppo 2023 del gennaio 2023 include il progetto SACOI 3 con codice 301-P e ne presenta un'analisi costi benefici con risultati ampiamente positivi per il sistema elettrico italiano; tuttavia, i risultati di tale analisi non possono essere attualmente considerati significativi per effetto: (i) del successivo incremento dei costi del progetto SACOI 3, come descritto nel seguito delle premesse del presente provvedimento; (ii) della nuova quantificazione del contributo francese; (iii) dell'estensione del periodo di realizzazione del SACOI 3 agli anni 2024-2029, che posticipa il profilo temporale dei benefici riducendone il valore attualizzato, (iv) dell'utilizzo di scenari in larga misura derivati da dati

ENTSO-E TYNDP 2022 divenuti rapidamente obsoleti, come anche osservato nell'opinione di ACER 06/2022 e (v) del ricalcolo dei benefici per il sistema corso effettuato in sede di richiesta di investimento ;

- il TYNDP 2022 di ENTSO-E include il progetto SACOI 3 (codice 299), con un costo di investimento previsto incrementato da [omissis] nella bozza di TYNDP posta in consultazione pubblica e nella bozza trasmessa ad ACER (come anche indicato nell'Opinione di ACER 04/2023) a [omissis] nella versione finale dopo la anzidetta Opinione di ACER;
- il 9 e l'11 ottobre 2023 EDF e Terna - i promotori del progetto SACOI 3 - hanno inviato all'Autorità e all'autorità di regolazione francese *Commission de régulation de l'énergie* (di seguito: CRE) una richiesta di investimento, contenente un'analisi dei costi e dei benefici, un piano aziendale di valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto e una proposta di ripartizione dei costi su base transfrontaliera, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del Regolamento 2022/869.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il progetto SACOI 3 è stato incluso nella lista dei PCI a partire dal 2018 e confermato negli aggiornamenti biennali di tale lista, nell'ultima occorrenza dal Regolamento delegato 2024/1041, con codice aggiornato PCI 1.10;
- il progetto SACOI 3 non è oggetto di nessuna delle esenzioni elencate all'articolo 16, comma 10, del Regolamento 2022/869 ed è pertanto eleggibile per una decisione di ripartizione transfrontaliera dei costi;
- gli Uffici dell'Autorità e di CRE hanno condotto un'analisi congiunta del progetto SACOI 3, della relativa richiesta di investimento e, con particolare riferimento alla disposizione di adoperarsi per conseguire un accordo comune in merito alla ripartizione dei costi di investimento, hanno considerato:
 - l'effettivo rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 16 del Regolamento 2022/869;
 - l'analisi costi benefici predisposta dai promotori;
 - il piano aziendale di valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto, compresa la soluzione di finanziamento scelta;
- le risultanze dell'analisi svolta sono contenute nel documento "*Coordinated decision by the Commission de Régulation de l'Énergie and the Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente on the investment request for the SACOI 3 project*" allegato al presente provvedimento;
- l'analisi costi benefici allegata alla richiesta di investimento individua costi di investimento complessivi di circa [omissis], di cui [omissis] per asset di proprietà EDF e 1.350 milioni di euro per asset di proprietà Terna ([omissis]), e benefici - superiori ai costi per circa [omissis], a seconda degli scenari considerati - per il sistema europeo relativi:
 - all'incremento del *socio-economic welfare* (beneficio B1, secondo la codifica della Guideline 2024 per l'analisi costi benefici di ENTSO-E);

- alla riduzione delle esternalità negative legate alle emissioni di CO₂ (benefici B1-CO₂ e B2);
- alla riduzione dell'energia attesa non fornita per il sistema corso (beneficio B6 "security of supply");
- la raccomandazione ACER 02/2023 indica un possibile approccio di ripartizione transfrontaliera dei costi sulla base di una compensazione minima nel caso un progetto di interesse comune generi benefici inferiori ai costi in una delle nazioni ospitanti il progetto "a meno che le autorità di nazionali di regolazione si accordino diversamente";
- in linea con quest'ultima clausola della raccomandazione ACER 02/2023, l'Autorità e CRE hanno raggiunto un accordo di ripartizione dei costi su base transfrontaliera basato sulla distribuzione dei benefici del progetto SACOI 3;
- i contenuti essenziali della decisione coordinata di ripartizione dei costi su base transfrontaliera sono stati comunicati a EDF e a Terna il 15 ottobre 2024 al fine di acquisirne eventuali commenti come previsto dal Regolamento 2022/869;
- i promotori non hanno formulato commenti in merito ai contenuti essenziali della decisione coordinata.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- per quanto riguarda l'inclusione dei costi del progetto SACOI 3 nelle tariffe di rete, durante il primo e il secondo semiperiodo del quinto periodo di regolazione (2016-2019 e 2020-2023) hanno trovato applicazione le disposizioni delle deliberazioni 654/2015/R/EEL e 568/2019/R/EEL;
- con la propria raccomandazione 02/2023 del 24 giugno 2023, ACER raccomanda che i costi di investimento allocati siano inclusi nelle tariffe del rispettivo Stato membro, in linea con il quadro legislativo e normativo applicabile per gli elementi della rete di trasmissione in tale Stato membro; ACER specifica che la definizione delle concrete modalità con cui i costi di investimento vengono riflessi nelle tariffe è responsabilità delle rispettive autorità di regolazione;
- la deliberazione 615/2023/R/EEL definisce la regolazione delle tariffe e dei ricavi per il servizio di trasmissione per il sesto periodo di regolazione 2024-2027;
- l'articolo 5, comma 10, della RTTE prevede che le immobilizzazioni in corso concorrano alla determinazione del capitale investito netto remunerato per il servizio di trasmissione per un periodo di quattro anni, mediante l'applicazione di un tasso di remunerazione pari al *Weighted Average Cost of Capital* (WACC) rideterminato assumendo un rapporto tra capitale di terzi e capitale proprio pari a 4, e che tale remunerazione sia riconosciuta per ulteriori due anni per gli interventi di sviluppo in relazione ai quali l'Autorità non abbia espresso una valutazione contraria o sospensiva, e caratterizzati da spese di investimento complessivamente superiori a 1 miliardo di euro e tempo di costruzione stimato superiore a quattro anni;
- la deliberazione 55/2024/R/EEL definisce la regolazione *output-based* del servizio di trasmissione per il sesto periodo di regolazione 2024-2027;

- tale deliberazione definisce diversi meccanismi incentivanti, fra cui un incentivo all'ottenimento di contributi pubblici, un incentivo alla realizzazione di capacità addizionale di trasporto fino a valori di capacità obiettivo e un incentivo alla promozione dell'efficienza dei costi di investimento per le capacità di trasporto addizionali;
- l'articolo 42, comma 8, e l'articolo 43, comma 5, della ROTE dispongono che non siano ammissibili ai meccanismi incentivanti le capacità di trasporto espressamente escluse da altre disposizioni dell'Autorità, nonché altre clausole di esclusione che hanno trovato o trovano applicazione, fra gli altri, al progetto di interconnessione Italia - Montenegro, all'interconnessione HVDC Francia - Italia e al progetto di interconnessione HVDC Italia - Tunisia;
- infine, relativamente all'impatto dell'allocazione dei costi di investimento del progetto SACOI 3 sulle tariffe di trasmissione, come richiesto dall'articolo 16(6)(a) del Regolamento 2022/869, una stima di massima che considera il costo di investimento di Terna non coperto dalla prima contribuzione francese durante la realizzazione dell'intervento, porta a indicare nel *range* 3%-5% l'impatto atteso del SACOI 3 sulle tariffe di trasmissione nei primi anni di esercizio del progetto, con variazioni che dipendono dall'effettiva disponibilità di contributi pubblici per il progetto.

RITENUTO CHE:

- sia necessario adottare una decisione coordinata con CRE sulla richiesta di investimento per il progetto SACOI 3;
- sia opportuno, alla luce dei costi e dei benefici del progetto, che la decisione coordinata preveda l'attribuzione dei costi di investimento del progetto SACOI 3 esclusivamente alla Francia e all'Italia e rispecchi la proposta concordata da parte di EDF e Terna di ripartizione dei costi;
- in particolare, alla luce della distribuzione dei benefici generati dal progetto SACOI 3, sia opportuno concordare con CRE di porre gli investimenti degli *asset* di proprietà EDF del progetto SACOI 3 in capo alla Francia e gli investimenti degli *asset* di proprietà Terna del progetto SACOI 3 in capo alla Francia per il 45,5% e in capo all'Italia per il 54,5%;
- relativamente all'inclusione dei costi del progetto SACOI 3 nelle tariffe di rete, sia opportuno prevedere che, in una logica di neutralità tariffaria rispetto ad altri investimenti di Terna, trovi applicazione il quadro regolatorio vigente pro-tempore per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica e, in particolare, al fine di assicurare certezza del quadro regolatorio, sia prevista l'estensione a sei anni del periodo di remunerazione delle immobilizzazioni in corso 2024-2027, l'applicazione dell'incentivazione all'ottenimento di contributi pubblici nella misura convenzionale del 10% e non siano applicabili incentivi per la realizzazione della capacità di trasporto e per l'efficienza dei costi di investimento, ai sensi degli articoli 42, comma 8, e 43, comma 5, della ROTE e

in considerazione della particolare natura del progetto e del percorso pluriennale che ha portato alla presente decisione;

- sia necessario pubblicare la decisione coordinata ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del Regolamento 2022/869, adottando opportune previsioni per ottemperare alle disposizioni dell'articolo 16, commi 4 e 8, del Regolamento 2022/869 sulla riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale

DELIBERA

1. di approvare il documento “*Coordinated decision by the Commission de Régulation de l’Énergie and the Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente on the investment request for the SACOI 3 project*”, allegato al presente provvedimento (*Allegato A*), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prevedere, in coordinamento con CRE, che il costo di investimento del progetto PCI 1.10 SACOI 3 sia allocato per il 100% degli investimenti relativi agli *asset* di proprietà EDF in capo alla Francia e relativamente agli investimenti degli *asset* di proprietà Terna in capo alla Francia per il 45,5% e in capo all’Italia per il 54,5%, come ulteriormente dettagliato nell’Allegato A al presente provvedimento;
3. di prevedere che, relativamente all’inclusione dei costi del progetto SACOI 3 nelle tariffe di rete, trovi applicazione il quadro regolatorio vigente pro-tempore per il servizio di trasmissione dell’energia elettrica, con l’estensione a sei anni del periodo di remunerazione delle immobilizzazioni in corso 2024-2027, trovi applicazione l’incentivazione all’ottenimento di contributi pubblici nella misura convenzionale del 10% e non si applichino gli incentivi per la realizzazione della capacità di trasporto e per l’efficienza dei costi di investimento;
4. di prevedere che Terna fornisca annualmente all’Autorità le informazioni previste dall’articolo 16, comma 3, del Regolamento 2022/869 entro il 31 gennaio, con informazioni riferite al 31 dicembre dell’anno precedente, e, negli anni in cui essa è prevista, trasmetta la relazione ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del Regolamento 2022/869;
5. di dare mandato alla Direzione Infrastrutture Energia dell’Autorità per la comunicazione del presente provvedimento a EDF e Terna e per la verifica di pubblicabilità in relazione alle informazioni ivi contenute;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, all’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia ACER, alla *Commission de régulation de l’énergie* CRE;

7. di pubblicare, a valle della verifica con EDF e Terna in merito alla confidenzialità di eventuali informazioni commercialmente sensibili, il presente provvedimento, incluso l'Allegato A, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini